ANFIT
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELLA FINESTRA MADE IN ITALY

Ai Signori Onorevoli
camera_protcentrale@certcamera.it

All'Illustrissimo Signor Ministro
al Ministero dello Sviluppo Economico
Dott.ssa Federica Guidi
segreteria.capogabinetto@sviluppoeconomico.gov.it

All'Illustrissimo Signor Ministro
al Ministero dell'Economia
Dott. Pier Carlo Padoan
segreteria.capogabinetto@tesoro.it

All'Illustrissimo Signor Direttore
dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Dott. Edoardo Francesco Mazzilli
edoardofrancesco.mazzilli@agenziadogane.it

Ferrara, 11 marzo 2016

Ogg.: Detrazioni fiscali del 50% (Bonus Casa) e del 65% (Bonus Energia) – Ritenuta d'Acconto 8% sui bonifici dei contribuenti – Trattamento iniquo dei produttori italiani ed esteri residenti in Italia a favore di produttori stranieri non residenti e senza conto bancario in Italia

ANFIT, Associazione nazionale per la tutela della finestra Made in Italy, segnala un episodio gravissimo a tutto sfavore dei produttori italiani, di quelli esteri residenti in Italia e con conto bancario nel nostro Paese e di quelli non residenti ma con conto bancario in Italia. Riguarda la ritenuta d'acconto dell'8% sui bonifici bancari e postali dei contribuenti che eseguono lavori di ristrutturazione della casa e di risparmio energetico e che richiederanno per tali lavori le detrazioni IRPEF rispettivamente del 50% e del 65%.

Come noto da tempo il Governo ha imposto su tali bonifici una ritenuta d'acconto che con la Legge di Stabilità 2015 è stata portata dal 4% all'8%. Tale ritenuta rappresenta una importante sottrazione di liquidità per tutte le imprese dell'edilizia che eseguono i lavori sopra citati.

Tuttavia esiste una categoria di produttori che elude la ritenuta d'acconto. Si tratta dei fornitori stranieri che operano in edilizia, che non sono residenti e non hanno conto bancario in Italia. Essi possono emettere fattura per i lavori eseguiti che verrà portata in detrazione dal contribuente mentre all'atto del versamento del bonifico essi riceveranno l'intero importo senza la ritenuta d'acconto dell'8% a differenza dei produttori italiani e di quelli esteri con conto corrente bancario in Italia.

Di questa paradossale situazione ha dato conto il 7 marzo 2016 l'autorevole quotidiano economico IlSole24Ore nella rubrica L'Esperto risponde n. 844 qui riportata in allegato.

ANFIT denuncia tale disparità di trattamento che rappresenta non solo una palese iniquità ma anche una violazione del principio di parità dei diritti e doveri dei soggetti fiscali operanti in Italia e una brutale distorsione delle regole del mercato a tutto svantaggio della produzione nazionale e di quella estera operante nelle regole.

A.N.F.IT.
Viale Cavour, 116
44121 Ferrara (FE)

t. / f. +39 0532 473492
Cod. Fisc. 92235210280
Partita IVA 04712910282

info@anfit.it
www.anfit.it
f : ANFIT

ANFIT
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELLA FINESTRA MADE IN ITALY

In una situazione di permanenti difficoltà del settore edilizio e in cui i bonus fiscali del 50% e del 65% rappresentano una vitale boccata d'ossigeno per il comparto, chiediamo di rivedere con urgenza i meccanismi che consentono tale trattamento differenziale e di eliminare fin da subito il diritto alle agevolazioni fiscali del Bonus Casa e del Bonus Energia per i contribuenti che ricorrono a prodotti e servizi di imprese non residenti e non dotate di conto bancario in Italia.

Distinti saluti

Laura Michelini
Presidente

In Allegato: da IlSole24Ore del 7 marzo 2016, Quesito n. 844 de L'Esperto risponde

A.N.F.IT.
Viale Cavour, 116
44121 Ferrara (FE)

t. / f. +39 0532 473492
Cod. Fisc. 92235210280
Partita IVA 04712910282

info@anfit.it
www.anfit.it
f : ANFIT

commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base [quella inflitta per la violazione più grave] aumentata dalla metà al triplo»). La Cassazione abbia più volte affermato che «il principio della continuazione, sancito dall'articolo 12, comma 5, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472... è applicabile anche all'Ici» e a tutti gli altri tributi, inclusi quelli comunali (fra tante: Cassazione, 2 marzo 2012, n. 3265). A tale indirizzo si è uniformata la Commissione tributaria regionale della Sicilia.

A cura di **Ezio Maria Pisapia**

Agevolazioni sulla casa

[842]

DETRAZIONE OK PER LA CASA (NON AFFITTATA) DELLA FIGLIA

Ho acquistato un alloggio per mia figlia minorenne nell'ottobre 2012, e a breve inizierò i lavori di ristrutturazione: le spese per i lavori saranno sostenute da me. Ora, dato che mia figlia è residente/convivente con me in un altro comune, dove possiedo un'altra casa di proprietà, e non disponendo lei di redditi, posso ottenere io le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione della casa di mia figlia, con fatture e bonifici a me intestati?
S.G. – POTENZA

La risposta è affermativa. La detrazione Irpef del 50 per cento (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, lettera c, della legge 208/2015; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) si applica anche in favore dei familiari conviventi (coniuge, parente entro il terzo grado, affini fino al secondo grado), in quanto detentori del fabbricato medesimo. A questo riguardo, l'agenzia delle Entrate, nell'ambito della risoluzione 184/E del 12 giugno 2002, ha precisato che il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che:
a) sussista la situazione di convivenza (provata, per esempio, dal certificato di stato di famiglia) fin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione;
b) le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente (fatture intestate al genitore non proprietario, nel caso di specie, e bonifici emessi dal suo conto corrente).
Nel caso descritto dal quesito, la figlia risiede con il genitore in un altro comune e una in casa diversa da quella ristrutturata. Se la casa della figlia è a disposizione del nucleo familiare (cioè, non risulta affittata a terzi), il genitore ha diritto in ogni caso alla detrazione per le spese da lui direttamente sostenute (bonifici da lui eseguiti e fatture a lui intestate).

[843]

L'ACQUISTO DI STUFA A PELLET NON «COPRE» IL BONUS MOBILI

Sono in procinto di acquistare una nuova stufa a legna/pellet, fruendo della detrazione fiscale del 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 16-bis del Tuir. Il semplice acquisto del bene, con installazione e posa in opera, ha i requisiti indicati per poi accedere anche al bonus mobili? Leggendo la circolare 29/E del 18 settembre 2013, non mi è chiaro se posso rientrare nelle fattispecie indicate al punto 3.2.
Preciso che, nell'appartamento, è già presente il foro sul muro per il collegamento della stufa al camino.
B.A. – BELLUNO

L'installazione della stufa a pellet fruisce della detrazione del 50 per cento (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), in quanto si tratta di un intervento idoneo a conseguire risparmio energetico. Infatti, è possibile, per il contribuente, beneficiare dell'agevolazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, relativamente alle opere finalizzate al risparmio energetico, tra cui rientra l'acquisto della stufa a pellet.
Per fruire della detrazione, è sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o postale, e, in dichiarazione dei redditi, inserire i dati catastali dell'immobile su cui si interviene. Occorre anche tenere a disposizione la certificazione tecnica della stufa, che indichi le capacità termiche (basta il certificato del produttore, (si veda la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).
La semplice installazione della stufa a pellet, tuttavia, non consente anche l'applicazione del bonus mobili (detrazione del 50% su acquisti fino a 10.000 euro, ex articolo 1, comma 139, della legge 147/2013), in quanto non vengono eseguiti lavori edili di manutenzione straordinaria (tra l'altro, nel caso di specie, è gia presente anche il foro sul muro per il collegamento della stufa al camino), condizione necessaria per fruire dei benefici (circolari 29/E del 2013 e 10/E e 11/E del 2014, confermate dalla circolare 3/E del 2016).

[844]

IL 50% È AMMESSO ANCHE SE IL FORNITORE È ESTERO

Il mio quesito riguarda la detrazione per spese di ristrutturazione, ex articolo 16 del Tuir. Se la spesa è fatturata da un fornitore estero (ad esempio, di San Marino), la spesa è ugualmente detraibile ai fini del 50 per cento?

Riesce, la banca italiana, ad applicare la ritenuta dell'8 per cento?
S.F. – GABICCE MARE

Come precisato nella circolare 11/E del 2014 – con riferimento al bonus mobili, ma lo stesso vale anche per la detrazione del 50 per cento (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, lettera c, della legge 208/2015; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) – per i lavori edili, in presenza di un fornitore estero, il pagamento dev'essere fatto comunque con bonifico bancario, su cui la banca effettua poi la ritenuta dell'8% prima dell'accredito. In particolare, come precisa anche la circolare 40/E del 2010, la ritenuta d'acconto dev'essere operata anche sulle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti. Questi ultimi potranno scomputare la ritenuta subita dall'imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia, o recuperare il prelievo mediante istanza di rimborso, a norma dell'articolo 38 del Dpr 602/1973. Viceversa, se il destinatario del bonifico è un soggetto non residente e, correlativamente, non dispone di un conto in Italia, il pagamento dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di partita Iva o il codice fiscale – del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato – possono essere sostituiti dall'analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal Paese estero. La ricevuta del bonifico dovrà essere conservata, unitamente agli altri documenti richiesti, per essere esibita in sede di controllo.

[845]

MANUTENZIONE ORDINARIA SENZA VANTAGGI

■ Devo modificare la cameretta del bimbo, in quanto è in arrivo il secondo. A tale proposito, farò eseguire i seguenti lavori: realizzazione di una parete in cartongesso per ricavare una cabina armadio con relativa attrezzatura interna su misura, fatta dal falegname, spostamento di prese di corrente e punti luce, imbiancatura della cameretta. Inoltre, comprerò dei mobili, nello specifico un letto a castello e una libreria. Volevo sapere se i lavori in questione possono essere considerati di ristrutturazione e, quindi, fruire delle agevolazioni, e se le spese per i mobili che compro possono essere soggette ai relativi bonus.
T.S. – MILANO

I lavori descritti possono essere definiti di semplice manutenzione ordinaria e, come tali, le relative spese non fruiscono della detrazione del 50% per i lavori edili e per l'acquisto dell'arredamento (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, lettera c, della legge 208/2015; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Solo se si procedesse, con la nuova parete, a una variazione della planimetria, l'intervento diventerebbe di manutenzione straordinaria e si renderebbero applicabili sia la detrazione per lavori edili che il bonus mobili (circolare 29/E del 2013).

[846]

IL CAMBIO D'USO SUCCESSIVO NON INTACCA IL 50 PER CENTO

■ Un soggetto privato acquista un immobile abitativo, di categoria A/2, sul quale decide di intervenire con opere di manutenzione straordinaria, nell'ottica di fruire, in fase di dichiarazione dei redditi, del bonus ristrutturazioni. Nei mesi successivi, essendo un libero professionista, per esigenze professionali decide di destinare l'immobile oggetto di ristrutturazione a studio, variando la destinazione d'uso da A2 ad A10.
Si chiede se il soggetto può comunque fruire del bonus ristrutturazione.
A.V. – CHIOGGIA

Nel caso illustrato dal quesito, si conserva il diritto alla detrazione fino alla completa estinzione del decimo anno, anche se l'unità immobiliare abitativa ristrutturata viene destinata, con variazione catastale da A/2 ad A/10, effettuata dopo l'ultimazione dei lavori, a uso ufficio. L'importante è che, all'atto dell'esecuzione dei lavori, sussistano tutte le condizioni per accedere ai benefici. La detrazione del 50 per cento – concessa a norma dell'articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/1986, e dell'articolo 1, comma 74, lettera c, della legge 208/2015 (si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) – continua ad applicarsi anche in caso di successivo utilizzo come ufficio del fabbricato.
In sostanza, anche in presenza di successivo cambio di destinazione d'uso (variazione catastale in A/10). non si decade dalle agevolazioni fiscali. Devono, però, esserci tutti i requisiti per fruire della detrazione quantomeno fino all'ultimazione dei lavori. Se, invece, fin dall'origine è previsto l'intervento di variazione di accatastamento in non abitativo, la detrazione non compete (risoluzione 14/E dell'8 febbraio 2005).

[847]

RISPARMI ENERGETICI, LIMITI ALLA SOMMA DI DETRAZIONI

■ Sto effettuando lavori di manutenzione straordinaria della mia abitazione, composta da due appartamenti: uno di cui